

# Collegato lavoro: il Senato ripristina la clausola compromissoria

**Giampiero Falasca** *Partner studio legale Dla Piper*



*Via libera del Senato, ora il Collegato torna all'esame della Camera*

Il 29 settembre 2010 il Senato ha approvato una nuova versione del cd. Collegato lavoro, il provvedimento legislativo che contiene diverse novità in materia di processo del lavoro (e, invero, anche un folto gruppo di norme eterogenee che sono entrate nel corpo della legge durante il lungo *iter* parlamentare che l'ha caratterizzata).

## La «storia» del Collegato

Proviamo a riassumere brevemente la storia del provvedimento. Nel mese di marzo del 2010 il Parlamento approva il testo, che contiene alcune innovazioni in materia di arbitrato nelle controversie di lavoro, procedure di impugnazione dei contratti a termine e, più in generale, dei contratti di lavoro flessibile. Il Presidente della Repubblica, ad aprile, rifiuta di firmare il provvedimento, chiedendo di verificare alcuni profili di possibile illegittimità costituzionale; la Camera, prima dell'estate, interviene sugli aspetti segnalati dal Capo dello Stato e, in quella sede, vengono precisati alcuni aspetti, quali l'ambito in cui può operare il giudizio secondo equità, l'esclusione dei licenziamenti dalla cognizione dei collegi arbitrali, il momento in cui si può scegliere di aderire all'arbitrato (che non può coincidere con l'assunzione, quando la volontà del lavoratore è più facile da coartare) e l'intervento del Ministero del lavoro nella regolazione della materia, in caso di inerzia delle parti sociali.

In aggiunta a questi interventi, viene approvato un emendamento dell'opposizione che, volutamente, depotenzia la struttura dell'arbitrato. Il testo originario prevedeva infatti che il lavoratore potesse scegliere l'arbitrato firmando la cd. clausola compromissoria, ma tale clausola acquistava efficacia solo dopo la sua certificazione presso una delle sedi abilitate a svolgere tale procedura (Università, sedi sindacali, Dpl, ecc.). Sia la firma della clausola che la sua certificazione

dovevano avvenire, in questo disegno, prima che insorgesse la controversia; solo in questo modo, infatti, la scelta di aderire alla procedura arbitrale avrebbe potuto trovare maggiore diffusione, in quanto la propensione al ricorso agli arbitri diminuisce nel momento in cui la controversia è attuale. L'emendamento dell'opposizione aveva smontato questo meccanismo, prevedendo, seppure la formulazione del testo non era chiarissima, due distinti momenti di adesione all'arbitrato: prima che insorgesse la lite, il lavoratore avrebbe dovuto firmare la clausola compromissoria, e poi, solo dopo che fosse insorta la lite, avrebbe potuto decidere se confermare la propria volontà, in sede di certificazione.

A prescindere da considerazioni di merito circa l'utilità dell'arbitrato, è indubbio che questa norma vanificava la *ratio* dell'intero provvedimento, che mirava proprio a rendere imm modificabile la volontà di deferire la controversia agli arbitri (di fatto, si tornava alla disciplina attuale, nella quale si può scegliere quando la lite è già insorta se ricorrere o meno all'arbitrato).

**Licenziamento:  
impugnazione  
entro 60 gg. dalla  
comunicazione  
scritta**

## Le ultime modifiche

Il Senato ha nuovamente modificato la disposizione, ripristinando il testo previgente, che prevede l'esecuzione dei due passaggi (firma clausola, certificazione della stessa) prima ancora che sia insorta la controversia.

Si tratta ora di vedere se la Camera approverà il testo senza ulteriori modifiche (e in tal caso diventerà legge, senza dubbi, in quanto il potere di rinviare un testo di legge alle Camere può essere esercitato solo una volta) oppure apporterà altre correzioni; in questo caso, si renderebbe necessario un ulteriore, ennesimo, passaggio al Senato.

Da ultimo, si segnala che il nuovo testo stanZIA finalmente le risorse per le vittime dell'amianto, inserisce alcune precisazioni in materia di impugnazione del licenziamento (si chiarisce che il termine di 60 giorni per l'impugnativa decorre dalla sua comunicazione in forma scritta) e ripristina le deleghe in materia di riordino degli strumenti a sostegno del reddito.